

Pubblicato il 10/11/2016

**N. 07112/2016 REG.PROV.CAU.**  
**N. 10457/2016 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10457 del 2016, proposto da:

Daniela Barone, De Luca Anna Maria, Liaci Luana, Marra Eva Nadia, Montesi Maria Letizia, Morresi Maila, Nicita Santina, Rossetti Caterina, Stopponi Angela, Allia Milena, Amerio Donatella, Arpellino Paola, Balla Daniela, Bonifacio Reana, Bravo Barbara Mary, D'Amato Gisella, D'Amico Rosaria, De Marchi Chiara, Errico Monica, Ferraris Monica, Gaeta Tiziana, Gagliasso Vanna, Gallo Rosa, Gomba Laura, Lamattina Mariella, Langella Marianna, Lazazzara Simona, Lombardo Crocetta, Marin Elena, Marino Maria Teresa, Masoero Claudia, Mastroianni Cristina, Musso Barbara, Pascale Loredana, Pellitteri Marianna, Pergolese Giovanna, Povero Elisa, Pozzo Enrica, Pugliese Marialuisa, Ramello Ines, Risso Rita, Sachero Raffaella, Solaro Tiziana, Verrastro Leandra, Accorso Ileana, Antonucci Veruska, Augusti Tiziana, Barioni Alessia, Bonadonna Anna Maria, Brasa Elena, Brocadello Marianna, Buffon Penny, Delle Cave Giovanna, Del Paggio Emidio, De Salvo Letteria, Lanna Rosaria, Mamazza Maria Antonia, Marmora Giovanna, Pasqua Caterina, Pernice Daniela, Petrocco Milena, Petti Stefania,

Piscitelli Giuseppina, Santarcangelo Maria Rosaria, Sottile Alessia, Tutini Fabio, Vignati Serafina, Vinci Vita Francesca, Abatecola Olimpia, Battisti Valentina, Botticelli Adriana, Giancarli Elena, Iannozzi Francesca, Maciocia Francesca, Martini Luigina, Martufi Chiara, Mattacola Gabriele, Melca Anna Patrizia, Olivieri Katia, Paglia Roberta, Paniccia Maria Cristina, Petronio Laura, Quattrociochi Valentino, Sgammotta Rossana, Tullio Sabina, Velocci Anna, Putino Simona, Mandatori Silvia, Cortopassi Ilaria, Merusi Luisela, Sodini Claudia, Baldi Ilaria, Cecchi Deborah, Conti Chiara, Corsi Elisa, Del Freo Valentina, Dell'Amico Manuela, Della Tommasina Anna Maria, Fazzi Lidia, Moscatelli Luana, Nardi Paola, Pennacchiotti Laura, Ricci Daria, Rocchi Gabriella, Silvestri Valentina, Tarabella Elena, Vignali Annalisa, Zippo Teresa, Baldini Isabella, Balsanti Federica, Lombardi Sabrina, Maccanti Cristina, Vas Monica, Bruno Antonella, Careri Maria, Cipri Donatella, Cottone Antonina Annunziata, D'Agostino Maria Eufemia, Giampaolo Giuseppa, Gioffre' Vincenza, Loprevite Maria, Luppino Romina, Marino Graziella, Marino Morena, Mezzatesta Vania, Minniti Mariaelena, Nrta Teresa, Pelle Anna Maria, Pyrlik Dorota, Prestera' Carmela, Princi Antonia, Romeo Angela Elisabetta, Romeo Maria Antonia, Siciliano Tiziana, Totino Cinzia, Uccellatore Luana, Versace Nadia, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenico Naso C.F. NSADNC65M03H501Z, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B;

*contro*

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Annagioia Amandola non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del d.m. 495/2016 di scioglimento della riserva di tutti i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del titolo abilitante e che conseguono l'abilitazione entro il giorno 8 luglio 2016 nella parte in cui non prevede la possibilità di inserimento nella iii fascia della graduatoria ad esaurimento, o eventuale fascia aggiuntiva, dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della “chiusura” delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Considerato, inoltre, che, per mero errore materiale, il decreto presidenziale di accoglimento dell'istanza cautelare n. 6169/2016 del 13.10.2016 presenta nell'epigrafe il solo nominativo della ricorrente Daniela Barone mentre, invece, il predetto decreto deve intendersi essere stato adottato nei confronti di tutti i ricorrenti specificatamente indicati nell'epigrafe del ricorso in trattazione nonché nell'epigrafe della presente ordinanza, con la necessaria conseguenza che la conferma del predetto decreto opera nei confronti di tutti i predetti ricorrenti;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione dei ricorsi in epigrafe, per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale dei ricorsi e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che la parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" di parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21.11.2017, ore di rito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO